

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vittorio SGROI Primo Presidente

" Francesco FAVARA Pres. di Sez.

" Antonio IANNOTTA Pres. di Sez.

" Francesco AMIRANTE Consigliere

" Gaetano GAROFALO "

" Gaetano NICASTRO Rel. "

" Alfio FINOCCHIARO "

" Antonio VELLA "

" Paolo VITTORIA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da:

ORBIT VALVE PLC. SOC., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.LE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CINFORTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO CONSONNI, giusta procura speciale in atti;

Ricorrente

contro

VIGANÒ ANGELO, elettivamente domiciliato in Roma, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDO CATTANEO, giusta delega a margine della seconda pagina del controricorso;

Controricorrente

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2217/94 del Pretore di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/97 dal relatore consigliere Dott. Gaetano NICASTRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 24 febbraio 1994 Angelo Viganò instava dinanzi al Pretore del Lavoro di Milano perché gli venissero riconosciute le somme dovutegli dalla Orbit Valve Company Europe, con sede in Hayes (Middlesex - Gran Bretagna), quale suo agente in Italia dal febbraio 1985 alla fine di luglio del 1991, per provvigioni non corrisposte o corrisposte in misura inferiore a quella spettante per gli affari conclusi e per gli ulteriori contratti SNAM che sarebbero stati conclusi in forza delle trattative in corso, per trattamento di fine rapporto ed a titolo di indennità per l'acquisizione della sua clientela da parte della convenuta, con la condanna della stessa al risarcimento dei danni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali, con rivalutazione ed interessi.

Costitutosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Con ricorso notificato il 9 ottobre 1995, cui resiste il Viganò, ha proposto, quindi, istanza per regolamento preventivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. - A sostegno della propria tesi, tendente ad escludere la giurisdizione italiana e ad affermare quella dei giudici del Regno Unito; la ricorrente deduce:

a) l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, che, accanto al foro generale del domicilio del convenuto, prevede quale foro alternativo, in materia contrattuale, quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione: dal secondo capoverso, aggiunto dalla Convenzione di Adesione di Donostia - San Sebastian del 26 maggio 1989 - per il quale "in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività..." - si evincerebbe che la norma è applicabile esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato, di cui agli artt. 2094 e 2095 c.c., e non è suscettibile di estensione analogica ad altre fattispecie, quali il rapporto di agenzia.

b) La giurisdizione inglese deriverebbe, viceversa, dal fatto che le parti hanno scelto la legge inglese quale legge regolatrice del contratto: per l'art. 54 della Convenzione di Bruxelles, nella riformulazione della Convenzione di Adesione del 1989, infatti, "se le parti di una controversia relativa ad un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1° giugno 1988, per l'Irlanda, o al 1° gennaio 1987, per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia".

c) Stabilendo che il rapporto contrattuale sarebbe stato regolato dalla legge inglese, le parti avrebbero inoltre richiamato implicitamente anche l'Order 11 del Supreme Court Practice che demanda ai giudici inglesi le controversie relative a contratti regolato dalla legge locale: la giurisdizione inglese deriverebbe, quindi, dal combinato disposto dell'art. 11 del Supreme Court Practice e dell'art. 54 della Convenzione di Bruxelles.

In subordine la ricorrente rileva che:

d) l'obbligazione controversa ha ad oggetto il pagamento di provvigioni e dell'idoneità di fine rapporto, che convenzionalmente debbono essere regolate dal diritto inglese, nell'ambito del quale la determinazione del locus destinatae solutionis è interamente rimessa alla volontà delle parti ed è desumibile dalla prassi consolidata. Nella specie il luogo di adempimento dell'obbligazione era stato individuato, mediante accordo verbale, nella città elvetica di Chiasso, ove erano stati sempre accreditati i corrispettivi, come si evincerebbe dalla copiosa documentazione in atti; in tal senso, comunque, si era formata una prassi. Trattandosi di uno Stato non aderente alla Convenzione di Bruxelles, rimarrebbe applicabile esclusivamente il criterio generale del domicilio del convenuto, ai sensi dell'art. 2 della stessa. La giurisdizione italiana rimarrebbe esclusa anche ritenendo applicabile alla fattispecie la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, cui ha aderito la Svizzera (il cui art. 54-ter lascia peraltro impregiudicata, all'art. 54-ter, l'applicazione della Convenzione di Bruxelles da parte degli Stati membri delle Comunità Europee), che fa ugualmente riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione.

e) il locus solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. italiano, solo ove l'obbligazione abbia ad oggetto somme di denaro determinate

nell'an e nel quantum, e non anche allorché dette somme siano ancora indeterminate, sia pure in parte, come nella specie, in cui il contratto demanda alle parti la determinazione dei corrispettivi per i contratti in corso (quali quelli con la SNAM).

f) L'art. 5.5 della Convenzione di Bruxelles, relativo ai rapporti di agenzia, è inapplicabile alla fattispecie dacché la locuzione "agenzia" va interpretata, in tale norma, nel senso di dipendenza dell'impresa, in rapporto di subordinazione con la stessa.

La ricorrente chiede, infine, che dell'interpretazione della Convenzione di Bruxelles venga investita la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 177 della Convenzione istitutiva, sospendendosi il giudizio.

2. - È noto che la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata dall'Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, cui ha aderito anche il Regno Unito (modificata dalla Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978, resa esecutiva in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 967, e dalla Convenzione di Donostia - San Sebastian del 26 maggio 1989, all'atto dell'adesione della Spagna e del Portogallo, entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 1992), detta, all'art. 2, un criterio generale per l'individuazione della giurisdizione, stabilendo che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente debbono essere convenute, "a prescindere dalla loro nazionalità", davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. In conseguenza è esclusa l'applicabilità, nei singoli Stati, delle norme che individuano la giurisdizione in modo difforme (art. 3, comma 2: per l'Italia, degli artt. 2 e 4 c.p.c.; nn. 1 e 2, nel testo vigente all'epoca).

Accanto al foro generale le successive sezioni da 2 a 6 prevedono for alternativi: in particolare, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, specificandosi che "in materia di contratto individuale di lavoro il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" (art. 5, n. 1), mentre "qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale", è competente anche "il giudice del luogo territorialmente competente" (art. 5, n. 5).

Come chiaramente si evince dallo stesso art. 5, trattasi di giurisdizione concorrente, e non esclusiva. La giurisdizione esclusiva è, invece, prevista dall'art. 16, in materia di diritti reali immobiliari e di contratti "di affitto" di immobili, di società, di validità delle trascrizioni ed iscrizioni in pubblici registri, brevetti, marchi, disegni e modelli, di esecuzione.

Contrariamente al disposto dell'art. 2 c.p.c. italiano (che, come si è rilevato, l'art. 3, comma 2, della Convenzione dichiara inapplicabile tra le Parti contraenti; come è noto, la deroga è ora ammessa dall'art. 4.2 della legge 31 maggio 1995, n. 218), il successivo art. 17 della Convenzione consente la determinazione convenzionale del giudice competente anche mediante deroga alle norme indicate (o "proroga della competenza"), tranne che per la competenza esclusiva di cui all'art. 16 o per quella di cui agli artt. 12 e 15, anche "a favore di una soltanto delle parti" (comma 5). A seguito dell'intervento interpretativo della Corte di Giustizia (di cui alla sentenza del 14 dicembre 1976, il nuovo testo dell'art. 17, come modificato dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo del 1978 e dall'art. 7 della Convenzione di Donostia - San Sebastian, prescrive che la clausola attributiva della giurisdizione deve essere conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, ovvero, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscono o avrebbero dovuto conoscere.

Al giudice in tal modo individuato spetta una competenza "esclusiva".

3. - Nella specie (come non è contestato), con l'art. 18 dell'Exclusive Agreement, sottoscritto in data 6 febbraio 1985, le parti hanno indicato la legge inglese quale legge regolatrice del contratto, e ciò tanto ai fini della sua "interpretazione", che per "farlo valere". La clausola contrattuale stabilisce infatti espressamente: "this Agreement shall be construed and enforced according to current Laws of England" ("il presente contratto sarà interpretato e fatto valere secondo le leggi vigenti nel Regno Unito").

Trattasi di clausola pienamente valida, ai sensi dell'art. 25 delle preleggi al c.c., che, individuando la legge regolatrice delle obbligazioni, facevano salva "in ogni caso, la diversa volontà delle parti", e dell'art. 1 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, n. 975, "sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali", ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 975 (nonché dell'art. 57 della recente legge 31 maggio 1995, n. 218, che ad essa fa espresso riferimento), il quale attribuisce alle parti analoga libertà di scelta; la clausola non incontra, quindi, il limite dell'ordine pubblico, di cui all'art. 31 delle preleggi citate (Cass., 9 ottobre 1990, n. 9936; Cass., 3 luglio 1987, n. 5827). Sebbene infine, come si preciserà in seguito, la stessa comporti anche l'attribuzione della giurisdizione al giudice inglese, non necessitava della specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., esigendo soltanto, secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia C.E.E. del 14 dicembre 1976, serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, quali quelle previste dalle modifiche apportate all'art. 17 dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo del 1978 e dall'art. 7 della Convenzione di Donostia San Sebastian del 1989 (Cass., 19 dicembre 1994, n. 10.910).

Come si è sottolineato, l'art. 18 dell'Exclusive Agreement rinvia alla legge inglese non solo ai fini della regolamentazione sostanziale del contratto, ma altresì per farlo "valere". Trova applicazione, pertanto, l'Order 11 del Supreme Court Practice inglese, che il giudice italiano è tenuto ad accertare di ufficio (art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la quale ha risolto in tal modo le annose controversie verificatesi in passato; l'Order risulta prodotto, peraltro, dalla ricorrente), il quale attribuisce espressamente ai giudici inglesi la giurisdizione (fra l'altro)... "in the action begun by the writ: ... d) the claim is brought to enforce, rescind, dissolve, annul or otherwise affect a contract, or to recover damages or obtain other relief in respect of the breach of a contract, being (in either case) a contract which: ... iii) is by its terms, or by implication, governed by English law", cioè, sostanzialmente, tutte le volte che il contratto sia regolato dalla legge inglese.

Rinviando alla legge inglese al fine di "far valere" il contratto, e cioè per le modalità di esercizio dei diritti nascenti dallo stesso, ovvero anche a fini processuali, le parti hanno implicitamente richiamato le norme processuali inglesi, e quindi anche l'Order in esame, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice inglese; ulteriore conseguenza è che, a norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, all'inizio citato, a questo spetta la giurisdizione esclusiva, con esclusione, quindi, di quella del giudice italiano.

La formulazione letterale dell'art. 17 non lascia spazio a dubbi interpretativi in ordine alla esclusività della giurisdizione del giudice designato dalla parti, sicché deve escludersi che se ne debba demandare l'interpretazione alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 177 della legge istitutiva delle Comunità Europee e dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 19 maggio 1975, n. 180.

Rimangono assorbite le ulteriori problematiche sollevate dalla ricorrente, ivi compresa quella connessa con l'art. 54, comma 3, della Convenzione.

La delicatezza delle questioni trattate impone la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 aprile 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 LUGLIO 1997.